

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,
Mobilità Acquea, Energia e Impianti
Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Canale di Cannaregio, opere nell'ambito del progetto integrato di innalzamento e manutenzione sponde, svolgimento prove preliminari di infissione palancole (Codice Intervento 14959), temporanea limitazione d'uso di rive pubbliche.

IL DIRIGENTE

Visto che l'ufficio Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole fa comunicato in data 13/03/2024 l'esigenza di svolgere le prove in oggetto;

che il giorno 27/03/2024 lo stesso Servizio ha svolto riunione con le società incaricate dei lavori per decidere le modalità operative e la data di attività;

Visti

- le Ordinanze di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel centro storico di Venezia, n° 739 del 21/12/2007 e successive integrazioni,
- il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
- il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

Ritenuto quindi di istituire le limitazioni richieste per consentire le operazioni, perché finalizzate a consentire la prossima operatività di importante cantiere di pubblica utilità;

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Che siano istituite le seguenti disposizioni di temporanea limitazione d'uso di approdi pubblici, durante prove di infissione di palancole metalliche in prossimità delle due sponde di Canale di Cannaregio, il giorno martedì **2 aprile 2024**, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e comunque per la durata dell'attività.

- 1) Sono riservate alle operazioni le rive pubbliche:
 - a) n° 015-42, in Fondamenta di Cannaregio, fronte civ. 996, a lato dell'uscita di Calle Sotoportego Scuro,
 - b) n° 020-03, in Fondamenta Savorgnan, fronte civ. 466, a lato dell'uscita di Calle do Corti.
- 2) Nelle suddette rive è vietata per la durata delle attività di cantiere la sosta di qualsiasi imbarcazione, eventuali unità ormeggiate per scarico e carico, dovranno lasciare immediatamente l'area all'arrivo dei mezzi impiegati per i lavori:
 - a) tali mezzi di cantiere sono autorizzati alla circolazione in Canale di Cannaregio e allo stazionamento presso le due rive, sempre sorvegliati da addetti,
 - b) per la loro circolazione, le unità eccedenti la dimensione massima ammessa nel canale (15 t. di stazza lorda) o di possibile ostruzione al traffico perché recanti a bordo carichi di grandi dimensioni o macchine operatrici, si dovrà concordare il servizio di scorta con Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione;
 - c) per il trasferimento tra le due rive-aree delle operazioni è consentito di provvedere alla "scorta tecnica" dei mezzi di cantiere con imbarcazione della società esecutrice, non si dovrà in nessun caso rallentare la navigazione di motoscafi dei trasporti di linea.
- 3) Prescrizioni:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Pagina 1 di 2

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,
Mobilità Acquea, Energia e Impianti
Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

- a) l'area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, tramite esposizione di segnaletica provvisoria ed eventualmente altri dispositivi di recinzione, è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti, d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
- b) gli addetti alle operazioni hanno comunque l'obbligo di costante presidio dell'area occupata, in particolare di provvedere alla segnalazione degli ingombri e movimento dei carichi al traffico in transito.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO
(*) *atto firmato digitalmente*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.*

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno